

	MINISTERO DELLA CULTURA	
	ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE	
	PROGRAMMATA DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE DEL PALAZZO REALE – REGGIA DI	
	CASERTA.	
	LOTTO UNICO. CIG: A002A3CB28	
	TRA	
	la REGGIA DI CASERTA, con sede in Caserta (CE), Piazza Carlo di Borbone, che in	
	appresso verrà denominata “Stazione Appaltante” (C.F 93094810616), in persona del	
	Direttore della Reggia, arch. Tiziana Maffei, residente a Grottammare (AP) in Via dei	
	Ligustri 64, C.F. MFFTZN65L52A462P, nata a Ascoli Piceno (AP) il 12/07/1965, giusta	
	nomina e poteri conferiti con D.P.C.M. del 1 giugno 2022 registrato presso la Corte dei	
	Conti in data 1 luglio 2022 al n. 1082, domiciliata per la carica presso la sede indicata,	
	munita della firma di sottoscrizione digitale rilasciata da ARUBA PEC in corso di validità	
	(in seguito denominato “Ente Appaltante”)	
	E	
	ROMEO GESTIONI S.P.A.- con sede in Napoli alla Via Giovanni Porzio IS E/4 Centro	
	Direzionale, capitale sociale euro 10.000.000,00 interamente versato (codice fiscale,	
	partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli 05850080630),	
	REA NA -461638, indirizzo pec romeogestioni@postecert.it , nella persona del	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato e legale	
	Rappresentante Enrico Trombetta, nato a Napoli il 08.05.1955 C.F.	
	TRMNRCS5E08F839K (in seguito denominato “Affidatario o Appaltatore”).	
	Premesso che:	
	- con determina a contrarre Rep. n. 352 del 16.08.2023 si disponeva di procedere	
	all'indizione dell'accordo quadro ai sensi dell'art. 59 comma 3 del d.lgs. 36/2023,	

	per l'affidamento del servizio di manutenzione programmata di pulizia e	
	disinfestazione del Palazzo Reale –Reggia di Caserta, per la durata di anni 3 (tre),	
	mediante l'utilizzazione della piattaforma telematica, in modalità ASP	
	(Application Service Provider) messo a disposizione delle P.A dalla Consip S.p.A.	
	in conformità all'art. 40 e alle prescrizioni di cui all'art. 58 del Codice degli	
	appalti.	
	- In data 28.08.2023 veniva pubblicato il bando di gara sulla GURI Serie V n. 99,e	
	GUCE , su due quotidiani a livello nazionale e due quotidiani locali;	
	- entro il termine indicato nel bando sono pervenute n. 11 offerte;	
	- in data 20.03.2024 con determina prot n. 2534 veniva aggiudicata all'ATI BSF –	
	CONSORZIO STABILE LGA l'appalto in oggetto;	
	- con decreto rep n. 85 del 06.08.2025 prot n. 7658 l'Ente Appaltante ha preso	
	atto della sentenza del Tar Campania n. 4556 depositata in data 17.06.2025 con	
	la quale ha accolto del ricorso presentato dalla Romeo Gestioni SpA e per	
	l'effetto ha annullato il decreto rep. 25 del 19 marzo 2025 con cui era stato	
	disposto l'annullamento in autotutela dell'intera procedura di gara, allegata al	
	presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;	
	- sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica,	
	tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria dell'impresa anche del	
	certificato della Camera di Commercio attestante l'insussistenza di procedimenti	
	e/o provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione di cui alla	
	Legge 575/1965 e successive modifiche e di integrazioni;	
	- in virtù del positivo esito delle verifiche previste dalla lex specialis di gara,	
	l'Appaltatore è risultato aggiudicatario definitivo del contratto d'appalto;	
	- in data 17.01.2025 l'Appaltatore ha costituito cauzione definitiva, secondo	

	quanto previsto nel disciplinare di gara e nell'articolo 117 del D. Lgs. n. 36/2023,	
	rilasciata da HD ASSICURAZIONI SPA;	
	- l'Appaltatore si impegna a rimborsare alla Stazione Appaltante, prima	
	dell'emissione della prima fattura, la somma da quest'ultima sostenuta per le	
	spese di pubblicazione del bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione sulla	
	Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5° Serie Speciale - Contratti Pubblici	
	e sui quotidiani per l'importo complessivo di € 3.256,45 iva inclusa;	
	- in sede di offerta l'Appaltatore ha accettato ogni clausola presente nel	
	disciplinare di gara, nei documenti allegati, ivi compresi il presente contratto di	
	appalto, ed il capitolato speciale di appalto e suoi allegati;	
	- con Durc Numero Protocollo INPS_49323474 Data richiesta 02/06/2025	
	Scadenza validità 30/09/2025 l'operatore economico ROMEO GESTIONI S.P.A.	
	risulta regolare;	
	Tutto ciò premesso	
	le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.	
	CONDIZIONI GENERALI DELL'APPALTO	
	Articolo 1 – Premesse	
	Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.	
	Art. 2 - Oggetto del contratto	
	Con il presente contratto la Stazione Appaltante affida alla società ROMEO GESTIONI	
	S.P.A., che accetta, l'appalto del servizio di manutenzione programmata di pulizia e	
	disinfestazione del Palazzo Reale – Reggia di Caserta, meglio individuati nel Capitolato	
	Speciale e nelle relative planimetrie di cui all'Allegato 1.	
	Le prestazioni che compongono i servizi di pulizia oggetto del presente contratto sono	
	meglio indicate nell'Allegato 2 del Capitolato Speciale <i>“Standard minimo di</i>	

distribuzione oraria - servizio di pulizia all'interno di Palazzo Reale / Reggia di Caserta"

I servizi oggetto di affidamento si intendono comprensivi di ogni attività strumentale alla loro organizzazione e gestione. L'Appaltatore si obbliga a svolgere il servizio a regola d'arte, senza soluzione di continuità, per tutta la durata del contratto.

Art. 3 – Documenti contrattuali

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati:

- il Capitolato speciale, che definisce gli adempimenti e le procedure che l'Appaltatore dovrà porre in essere per la corretta esecuzione dell'appalto;
- gli Allegati al Capitolato speciale e le planimetrie;
- l'Offerta tecnica redatta dall'Appaltatore in sede di partecipazione alla gara, per quanto di gradimento dell'Amministrazione;
- l'Offerta economica dell'Appaltatore;
- le dichiarazioni, di valenza contrattuale, rilasciate dall'Appaltatore in sede di gara.

Articolo 4 - Durata del servizio

Il servizio è affidato per un periodo di tre anni. Il contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 120, comma 11 del Codice al massimo per un ulteriore anno. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

A seguito della stipulazione del contratto, l'Appaltatore dovrà prendere in consegna il servizio dal giorno indicatogli dall'Amministrazione, e svolgere il servizio per il periodo di sei mesi (periodo di prova). L'Amministrazione, allo scadere di tale

	periodo, si riserva la facoltà di recedere dal contratto ovvero di garantirne la	
	continuità sino allo scadere dei tre anni contrattuali. In caso di disdetta a seguito del	
	periodo di prova, nulla sarà dovuto all'Appaltatore oltre al pagamento dei servizi	
	svolti sino alla comunicazione di recesso da parte dell'Amministrazione.	
	Alla data di scadenza triennale del contratto, l'appalto si intenderà cessato, senza che	
	occorra formale disdetta da parte dell'Amministrazione. Nel caso di proroga per il	
	tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per	
	l'individuazione del nuovo contraente, l'Amministrazione ne darà notizia all'Impresa	
	con congruo anticipo.	
	Art. 5 – Specifiche dei servizi	
	I servizi dovranno essere svolti con le modalità e le frequenze precisate nella tabella	
	di cui all'Allegato 2, del Capitolato Speciale.	
	Nella prestazione dei servizi, l'Appaltatore si obbliga a rispettare scrupolosamente	
	tutte le disposizioni relative a leggi, regolamenti e norme, vigenti oppure emanate	
	durante il corso della gestione, ivi comprese le disposizioni in materia di sicurezza dei	
	lavoratori, di tutela dei beni culturali, di tutela ambientale e di prevenzione incendi.	
	L'Appaltatore ha l'obbligo di rispettare i "Criteri Ambientali Minimi" (CAM) di cui al	
	D.M. 29 gennaio 2021 pubblicato nella G.U. del 19.02.2021 n. 42 e relativo decreto	
	correttivo del 24.09.2021., recante "criteri per l'affidamento del servizio di pulizia e	
	per la fornitura di prodotti per l'igiene", ivi compresa la normativa europea ivi	
	richiamata	
	Art. 7 - Importo del contratto	
	L'importo contrattuale relativo all'accordo quadro ammonta ad euro € 2.113.454,28	
	(diconsi euro duemilionicentotrediciquattrocentocinquantaquattro/28), incluso	
	oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (€ 57.658,34), quale corrispettivo di tutte le	

	attività comprese nel triennio del servizio escluso IVA. L'importo complessivo per le	
	tre annualità comprensivo di IVA è pari ad € 2.426.245,53.	
	Il corrispettivo dell'Appaltatore verrà pagato dall'Amministrazione sulla base di	
	analitico rendiconto, approvato per regolarità dalla Stazione Appaltante.	
	L'importo contrattuale innanzi indicato è al netto dell'I.V.A. (nella misura del 10% e	
	del 22% o in quella vigente al momento della liquidazione) ed è fatta salva la	
	liquidazione finale.	
	Il corrispettivo contrattuale è fisso e invariabile.	
	Si precisa che, con la sottoscrizione dell'accordo quadro, l'Affidatario accetta	
	espressamente, che la sua formalizzazione non genera nessuna obbligazione in	
	ordine al futuro affidamento degli interventi sopra descritti e che, pertanto, anche in	
	caso di mancata consuntivazione o di consuntivazione di interventi inferiore rispetto	
	all'importo massimo previsto dall'accordo quadro, l'Affidatario non avrà nulla a	
	pretendere nei confronti del Committente.	
	L'affidamento dei singoli Contratti attuativi all'Affidatario avverrà direttamente,	
	senza un nuovo confronto competitivo, in quanto il presente accordo quadro è	
	concluso con un unico operatore economico.	
	L' Affidatario, nel corso dell'Accordo quadro, si impegna:	
	- a mantenere fermo ogni impegno assunto con l'offerta presentata per la	
	conclusione dell'accordo quadro;	
	- a sottoscrivere il relativo accordo attuativo emesso dal Committente;	
	- a dare esecuzione all'accordo nel rispetto delle norme vigenti e secondo le	
	condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'accordo quadro	
	e nelle schede tecniche;	
	- a mantenere costantemente aggiornati i documenti amministrativi ed i relativi	

	dati richiesti per la partecipazione alla conclusione del presente accordo quadro,	
	con l'obbligo, dunque, di comunicare alla Committente entro il termine di giorni	
	5 (cinque), decorrenti dall'evento modificativo/integrativo, ogni modificazione	
	e/o integrazione intercorsa con riferimento a tali dati.	
	Art. 8- Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari	
	Le prestazioni eseguite saranno contabilizzate e liquidate a cadenza bimestrale,	
	previa redazione del prospetto delle attività svolte ed approvazione da parte del	
	direttore dell'esecuzione del contratto.	
	In caso di inadempienze contributive o retributive nei confronti del personale	
	dipendente impiegato nell'appalto, verrà data applicazione a quanto previsto	
	all'art.11 del Codice. Il pagamento degli acconti sarà in ogni caso subordinato al	
	previo benessere del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, e il pagamento del saldo	
	finale sarà subordinato alla verifica da parte della Stazione Appaltante della regolare	
	esecuzione delle prestazioni affidate, e al rilascio del relativo certificato.	
	Il pagamento avverrà nel termine di trenta giorni dall'emissione delle fatture, emesse	
	in formato elettronico al codice univoco J9508L, fatta salvo l'esito positivo delle	
	verifiche previste dalla vigente normativa.	
	Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136 del 2010 e s.m.i., i pagamenti saranno	
	effettuati mediante bonifico sul conto corrente dedicato,	
	BANCA GENERALI – Piazza della Borsa n. 8 b Trieste	
	CONTO CORRENTE: CC8500769340	
	IBAN: IT03R0307502200CC8500769340	
	Il soggetto delegato ad operare sul predetto conto è:	
	ENRICO TROMBETTA, nato a Napoli l'08/05/1955, C.F. TRMNRC55E08F839K	
	Indirizzo residenza: Corso Umberto I n. 118 – Napoli.	

	Eventuali altri conti bancari o postali dovranno essere comunicati alla stazione	
	appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sui conti,	
	qualora diversi, entro 7 giorni dall'accensione dei conti stessi.	
	Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei	
	subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub- fornitori o comunque di soggetti che	
	eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono	
	avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso	
	dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui	
	all'articolo 4, comma 4, della legge n. 136 del 2010	
	Ogni pagamento deve riportare il CIG del presente appalto.	
	Devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della	
	legge n. 136 del 2010.	
	La violazione delle prescrizioni di cui ai commi precedenti costituisce causa di	
	risoluzione del presente contratto.	
	Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei	
	contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese	
	a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di	
	tali clausole i predetti contratti sono nulli di diritto, senza necessità di declaratoria	
	giudiziale.	
	L'appaltatore si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla stazione	
	appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di	
	Caserta della notizia dell'inadempimento della propria controparte	
	(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.	
	CAPO 2 DISCIPLINA AMMINISTRATIVA	
	Articolo 9 – Direttore dell'Esecuzione	

	Per il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico contabile dell'esecuzione del	
	contratto, l'Amministrazione nomina il Direttore dell'esecuzione nella persona di	
	dott.ssa Anna Manzone – Funzionario restauratore.	
	Art. 10 - Responsabile del Servizio	
	L'Appaltatore nomina, quale soggetto Responsabile del Servizio, la persona di Rosa	
	Ivana Di Lillo.	
	Il soggetto Responsabile del Servizio svolge le funzioni di interlocutore e referente	
	dell'Appaltatore nei confronti dell'Amministrazione, ha piena facoltà decisionale, e	
	deve garantire il buon funzionamento del servizio.	
	L'Appaltatore assicura la massima reperibilità del Responsabile del Servizio.	
	Art.11 – Rischi, vizi e verifica di conformità	
	L' Appaltatore assume l'organizzazione e la gestione del servizio in proprio e a proprio	
	rischio, con organizzazione dei mezzi e del personale sotto la propria direzione,	
	sorveglianza e responsabilità. L'Appaltatore assicura un elevato livello di qualità del	
	servizio, sia con riguardo alla professionalità del personale addetto, sia con riguardo	
	alle attrezzature tecniche e ai prodotti utilizzati.	
	Al fine di mantenere il livello occupazionale esistente, l'Appaltatore si impegna a dare	
	attuazione a quanto stabilito dall'art. 19 del Capitolato Speciale, in tema di	
	assorbimento del personale del Gestore uscente.	
	L'Appaltatore è altresì tenuto a rispettare ogni altro obbligo in tema di organizzazione	
	e formazione del personale contenuto nel Capitolato Speciale.	
	Nel corso dell'esecuzione del contratto la Stazione Appaltante potrà svolgere controlli	
	e verifiche di conformità del servizio, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto	
	dall'art. 5 del Capitolato Speciale. Al termine del servizio, la Stazione Appaltante	
	provvederà alla verifica di conformità finale, e al rilascio del relativo certificato.	

Art. 12 - Penali

In caso di ritardo o inadempienza da parte dell'appaltatore agli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente contratto, la Stazione appaltante applicherà le penali previste all'art. 24 del Capitolato Speciale, fino ad un massimo del 10% dell'importo del contratto, salvo ritardi imputabili alla Committente, fermo rimanendo il diritto della Committente al risarcimento degli ulteriori danni patiti.

La penale sarà trattenuta in fase di pagamento della successiva fattura, ovvero sulla cauzione definitiva, a scelta insindacabile della Stazione Appaltante.

Art.13 – Garanzia definitiva

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 53 comma 4, e 117 comma 1 del Codice, l'Aggiudicatario ha presentato garanzia definitiva, costituita ai sensi dell'articolo 117 del Codice dei Contratti e conforme allo schema di polizza di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193, pari al 12,09% dell'importo contrattuale, costituita mediante Polizza Fidejussoria definitiva rilasciata da HDI ASSICURAZIONI S.P.A n. 6230401365 del 17.01.2025, depositata agli atti, per un valore di € 442.641,87 (euro quattrocentoquarantaduemilaseicentoquarantuno/87) per l'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto e riporta espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

La garanzia definitiva viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'importo iniziale garantito, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica

	di conformità. L'Amministrazione ha diritto di valersi della cauzione, senza bisogno di	
	diffida o di procedimento giudiziale, in caso di inadempimento contrattuale da parte	
	dell'Appaltatore e per il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento nonché	
	per le maggiori spese di cui all'art. 103, comma 2, del D. Lgs. 50/2016. Rimane salva	
	comunque la risarcibilità del maggior danno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103,	
	comma 1, del D. Lgs. 50/2016.	
	Art. 14 - Obblighi assicurativi	
	L'Impresa produce copia delle seguenti polizze assicurative:	
	- polizza n. 65/189604325 (I rischio) emessa rilasciata da UNIPOLSAI Assicurazioni	
	per la responsabilità civile per danni di qualsivoglia natura cagionati al Complesso	
	Museale, ivi compresi gli allestimenti e le collezioni, o a terzi o a cose di terzi, o	
	per infortuni occorsi ai dipendenti e/o agli addetti ai lavori nel corso	
	dell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, con un massimale di	
	€. 5.000.000,00.	
	- Polizza n. 62340255388 emessa da INTESA SAN PAOLO ASSICURA S.P.A.	
	denominata "ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE ECCESSO LIABILITY"	
	Copertura a Secondo rischio, operante in regime di Following Form e Drop-Down	
	in rispetto alla Polizza di Primo rischio, relativamente ai Limiti RCT/RCO/RCI,	
	comprese le garanzie Sotto-limitate nel Primo rischio.	
	Tale polizza viene prestata - agli stessi termini e condizioni ed esclusioni della Polizza	
	di Primo rischio per l'eccedenza rispetto ai massimali previsti da tale polizza e fino	
	alla concorrenza dei massimali sottoindicati:	
	Massimali di Responsabilità Civile:	
	€ 12.000.000,00 per sinistro - in eccesso ad € 5.000.000,00 per sinistro - per le	
	garanzie di Responsabilità Civile Verso Terzi (RCT) e Responsabilità Civile Verso	

	Prestatori di Lavoro (RCO/RCI).	
	La presente copertura in eccesso vale anche per le specifiche garanzie che risultino	
	sotto-limitate nella Polizza di Primo rischio, per cui presta un massimale pari a quello	
	previsto dalla Polizza di Primo rischio, fermo in ogni caso un Limite Aggregato Annuo	
	di € 2.000.000,00, che rappresenta la massima esposizione annua della Società per	
	l'insieme delle garanzie sotto-limitate.	
	Resta inteso che eventuali rischi o danni non compresi, per qualsiasi motivo, nelle	
	anzidette polizze rimangono comunque a carico dell'Appaltatore.	
	L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di	
	commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei	
	confronti della Stazione Appaltante.	
	Art.15 – Varianti e sospensioni	
	L'Appaltatore non potrà, senza il consenso dell'Amministrazione, introdurre varianti	
	alle prestazioni oggetto del presente contratto. L'Amministrazione potrà richiedere	
	all'Appaltatore le varianti che risultassero necessarie al miglior svolgimento del	
	servizio, nei limiti di quanto previsto dal Capitolato Speciale e dall'art. 120 del D. Lgs.	
	36/2026.	
	Per nessun motivo, neppure in caso di controversia, l'Appaltatore potrà sospendere	
	o ridurre di sua iniziativa il servizio, salvo i casi di comprovata forza maggiore, di cui	
	l'Appaltatore dovrà dare tempestiva comunicazione alla Committente.	
	L'Amministrazione potrà sospendere il servizio nel caso di circostanze speciali, che	
	impediscano in via temporanea lo svolgimento dello stesso, secondo quanto previsto	
	all'art. 121 del D. Lgs. 36/2023.	
	Art. 16 - Divieto di cessione del contratto	
	È vietata la cessione del presente contratto, ai sensi dell'art. 119 del Codice. Pertanto,	

l'Appaltatore non potrà cedere a terzi, ad alcun titolo, né in tutto né in parte, il presente contratto né i diritti dallo stesso nascenti.

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente, l'Amministrazione procederà a risolvere di diritto il contratto (ai sensi dell'art. 1456 c.c.) e a incamerare la garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 117 del Codice, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito.

Art. 17 – Condizione di efficacia e cause di risoluzione

Il presente contratto acquisisce efficacia ed esecutività esclusivamente a seguito del positivo controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ai sensi dell'art 3 comma 1 della Legge 14 Gennaio 1994 n. 20 e ss.mm.ii. Pertanto sino all'opposizione del visto di legittimità da parte della Corte dei Conti, nessuna prestazione potrà essere eseguita né alcun obbligo contrattuale potrà ritenersi vincolante tra le parti.

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto in tutti i casi di grave inadempimento da parte dell'Appaltatore, secondo quanto meglio specificato all'art. 25 del Capitolato Speciale.

Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di risolvere il contratto nelle ipotesi di cui all'art. 122 del D. Lgs. 36/2023.

In ogni caso di risoluzione del contratto per fatto e colpa dell'Appaltatore, l'Amministrazione avrà diritto di incamerare la cauzione, ferma comunque la risarcibilità dei danni ulteriori.

Resta sin d'ora inteso tra le parti che a seguito di sospensione o annullamento giurisdizionale, ovvero di annullamento o revoca in sede di autotutela di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento, il presente contratto potrà essere risolto mediante semplice comunicazione inviata tramite PEC dalla Stazione Appaltante. In

	tal caso, l'Appaltatore nulla potrà pretendere dalla Stazione appaltante a qualsiasi	
	titolo, sia contrattuale che extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le attività	
	svolte sino al momento di ricevimento della PEC.	
	In ogni caso di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di	
	applicare l'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 36/2023.	
	Art. 18 – Ipotesi di recesso	
	Ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs. 36/2026, l'Amministrazione potrà recedere in	
	qualsunque momento dal contratto, con preavviso di almeno trenta giorni, e previo il	
	pagamento dei servizi eseguiti, nonché del valore dei prodotti utili presenti in	
	magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non ancora eseguiti.	
	In tal caso, verrà applicato quanto previsto dall'art. 123 del Codice, ivi compresa la	
	determinazione del decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, secondo quanto	
	meglio specificato dall'art. 23 del Capitolato Speciale.	
	Ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D. L. 95/2012, e ricorrendone le condizioni,	
	l'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto nel caso di	
	sopravvenuta disponibilità della convenzione quadro stipulata da Consip S.p.A. per il	
	servizio oggetto di appalto. Rimangono salve le ipotesi di recesso previste dalla	
	normativa antimafia, di cui agli artt. 88 e 92 del D. Lgs. 159/2011.	
	Art. 19 – Riserve dell'Appaltatore	
	Tutte le contestazioni che l'Appaltatore intenda formulare, a qualsiasi titolo,	
	dovranno essere avanzate mediante comunicazione scritta, a mezzo PEC, entro	
	quindici giorni dall'insorgenza dei motivi che concorrono alla formulazione delle	
	riserve, secondo quanto meglio specificato dall'art. 21 del Capitolato Speciale.	
	L'Appaltatore che non abbia esplicitato le riserve nel termine e nei modi innanzi	
	indicati, decade dal diritto di far valere, in qualsiasi sede, le proprie pretese derivanti	

dall'esecuzione del contratto.

CAPO 3 DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 - Comunicazione e modifiche soggettive del contratto

Ogni forma di integrazione e/o modificazione del presente contratto può avvenire ed essere provata solo in forma scritta. Ogni comunicazione s'intende notificata alla Parte mediante pec romeogestioni@postecert.it

Le modifiche soggettive ammissibili che non alterano la natura generale del contratto sono quelle individuate dal D.Lgs. 36/2023, art. 120, comma 1, lettera d), punto 2), e punto 3) che per chiarezza si riportano di seguito: "2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice; 3) nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori".

Art.21 - Elezione domicilio legale, controversie e foro competente

Per gli effetti del presente contratto, l'Appaltatore dichiara di eleggere il proprio domicilio legale in Via Giovanni Porzio IS E/4 Centro Direzionale.

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione, alla validità e alla risoluzione del presente contratto saranno decise con competenza esclusiva dall'Autorità Giudiziaria territorialmente competente. E', in ogni caso, esclusa la competenza arbitrale.

Ai sensi dell'art. 211 del D. Lgs. 36/2023, per la definizione delle controversie, le Parti si impegnano ad applicare, in quanto compatibili, le disposizioni sulla procedura di

Accordo bonario, di cui all'art. 210 del medesimo D. Lgs., dando atto che la sottoscrizione dell'Accordo bonario fa cessare la materia del contendere ed ha natura transattiva.

Art. 22 - Riservatezza

Le Parti concordano che durante e dopo il periodo contrattuale manterranno riservate tutte le informazioni tecniche e/o commerciali relative allo svolgimento del servizio, e non divulgheranno a terzi questi dati ed informazioni se non previo consenso scritto dell'altra Parte.

L'Appaltatore non potrà utilizzare alcuna informazione e/o dato acquisito durante il rapporto contrattuale, né costituire banche dati a fini commerciali e/o divulgativi se non previa autorizzazione dell'Amministrazione, e nei limiti strettamente connessi con gli obblighi fiscali relativi all'adempimento del presente contratto.

L'Amministrazione informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti interni in materia, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/279 e dalle disposizioni di adeguamento di cui al D. Lgs. 101/2018.

Art.23 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Tutte le spese derivanti dalla sottoscrizione del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a totale carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa; nei riguardi dell'IVA verranno applicate le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai fini della tassa di registro, trattandosi di prestazione di servizi soggetta ad IVA, ai sensi dell'articolo 40, del D.P.R. n. 131/1986, le Parti chiedono la registrazione del presente atto a tassa fissa e tutte le altre agevolazioni di legge.

	Art. 24 - Norme di chiusura e firme	
	Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana.	
	Per quanto non previsto nel presente contratto, le Parti fanno riferimento,	
	esplicitamente richiamandoli, al Capitolato Speciale d’Appalto e alla normativa ivi	
	richiamata e ai relativi allegati, agli atti di gara, al D.Lgs. n. 36/2023, nonché alle	
	norme del codice civile, in quanto compatibili.	
	Fanno parte del contratto i seguenti documenti:	
	-Disciplinare di gara	
	- Capitolato	
	- Offerta Tecnica	
	- Planimetrie	
	depositati presso l’ufficio dell’Amministrazione.	
	Il presente atto è redatto mediante strumenti informatici su n. ____ (____) pagine	
	Le parti dichiarano e lo riconoscono conforme alle loro volontà, per cui a conferma	
	lo sottoscrivono con firma digitale, ai sensi dell’art. 52 bis della Legge 16 febbraio	
	1913, n. 89, verificata ai sensi dell’art. 10 del D.P.C.M. 30 marzo 2009,	
	REGGIA DI CASERTA	
	Documento sottoscritto con firma digitale da [MAFFEI TIZIANA] ai sensi del D.Lgs. 7	
	marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.	
	AFFIDATARIO	
	Documento sottoscritto con firma digitale da [Trombetta Enrico] ai sensi del D.Lgs. 7	
	marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.	